



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Prot.n. 5782/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI e III Permanente e II Speciale in
tema di politiche giovanili, disagio sociale e
occupazione

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro” – Reg. Gen. n. 181

Ad iniziativa del Consigliere Francesco Vincenzo Nappi

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

RIASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

VI e III Commissione Consiliare Permanente e II Commissione Consiliare Speciale in tema di politiche giovanili, disagio sociale e occupazione per l'esame congiunto.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **06 APR. 2011**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Prot.n.5782/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI e III

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro)” (Reg. Gen. n. 181)

Ad iniziativa del Consigliere Francesco Vincenzo Nappi.
Depositata il 7 marzo 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

III Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

15 MAR 2011

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro)”

Ad iniziativa del Consigliere Francesco Vincenzo Nappi

(Registro Generale numero 181)

Reg. Gen. n. 181



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

RELAZIONE DESCRITTIVA E TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge apporta modifiche alla Legge Regionale n. 14/09 “*Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro*” inerenti l’inserimento, all’interno di un organico inquadramento delle offerte formative, dei corsi autofinanziati, le cui modalità di attuazione erano stabilite dalla l. r. n. 19/87, abrogata all’art. 56 della suddetta legge regionale. Tali corsi, i cui costi sono a carico degli utenti, rispondono a percorsi formativi espressamente regolamentati, per lo più abilitanti, e pertanto, rispondono a sentite esigenze formative e professionali.

L’abrogazione della Legge n. 19/87 ha creato una “*vacatio legis*” ed ha impedito, ad oggi, la regolare e programmatica attuazione di corsi autofinanziati, mancando una chiara modalità attuativa con procedure stabilite. In tal modo, si dà completamento al Testo Unico della normativa regionale in materia di lavoro e formazione professionale. Infine, tenuto conto degli allarmanti dati di disoccupazione che registra la nostra regione, con tale modifica, si dà un contributo fattivo, attraverso tali corsi di formazione, all’acquisizione di professioni richieste sul mercato e legate, prevalentemente, a mansioni pratico-manipolative.

Trattandosi di corsi autofinanziati, le modifiche proposte non comportano oneri a carico della regione, e, pertanto, non incide sul bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14)

1. La legge regionale 18 novembre 2009, n.14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro), è così modificata:

a) All'articolo 1 "Finalità generali" , comma 1, lettera g), al primo rigo, dopo la parola "professionale" aggiungere "anche autofinanziata".

b) All'articolo 5 "Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento pubblico sul mercato del lavoro" aggiungere il seguente comma:

"4. Il Documento triennale è coadiuvato da corsi di formazione autofinanziata. Le autorizzazioni dei corsi devono essere richieste entro il 31 gennaio di ogni anno ed hanno durata triennale."

c) All'articolo 6 "Programma annuale per le politiche del lavoro e della formazione professionale" , il comma 1 è così sostituito:

"1. La Giunta regionale, in attuazione del Documento triennale , sentita la Commissione regionale per il lavoro:

a) adotta annualmente il Programma per le politiche del lavoro e della formazione professionale, di seguito denominato Programma annuale, secondo i criteri previsti dal Regolamento di attuazione;

b) accoglie, entro il 31 gennaio, le istanze di formazione autofinanziata, con cadenza annuale e di durata triennale."

2. All'Art. 40 "Riconoscimenti e certificazioni", comma 6, secondo rigo, aggiungere, dopo la parola formazione, "anche autofinanziata";

3. All'articolo 42 "Accreditamento ed istituzione dell'elenco regionale degli enti formativi e dei soggetti che erogano formazione" , comma 1, secondo rigo, dopo la parola "professionale", aggiungere "anche autofinanziata";



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

4. All'articolo 37 "Indirizzi e principi generali sul sistema regionale della formazione", comma 1, aggiungere la seguente lettera:

"h) l'erogazione di corsi autofinanziati secondo criteri di qualità e standard formativi e professionali garantiti anche dalla retta a carico degli allievi. La stessa deve essere contenuta entro il limite minimo di € 4,00 e massimo di € 10,00 per ora di lezione."